

TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE GIP/GUP

*Decreto di liquidazione di compensi in favore del difensore di imputato
ammesso al patrocinio a spese dello Stato*

(artt. 1 e 12 legge 30 luglio 1990 n°217 e succ.mod. e D.P.R. 30.5.2002 n°115)

Il Giudice dott.ssa E. Ferrarese

- letta l'istanza depositata in data 27.3.2003 con la quale l'Avv. Carlo Murtas ha chiesto la liquidazione dei compensi a lui spettanti in qualità di difensore d'ufficio di Cadeddu Raimondo e Lilliu Sonia, imputati nel procedimento penale sopra indicato, definito con sentenza emessa in data 5.2.2003 da questo giudice ed ammessi al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento in data 20.11.2002 (istanza depositata il 15.11.2002);
- visto il D.M. 5.10.1994 n°585 che ha determinato la misura degli onorari e delle indennità spettanti gli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia penale;
- rilevato che, ai sensi dell'art.109 D.P.R. citato, gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza e che pertanto non possono essere oggetto di liquidazione a favore del difensore compensi concernenti attività anteriori a tale data;
- tenuto conto della natura dell'attività prestata in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale delle persone difese;
- visto il parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati;
- rilevato che sebbene il difensore non risulti iscritto nell'elenco indicato dall'art. 81 D.P.R. 30.5.2002 n° 115 nell'ambito del quale l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve esercitare la scelta del difensore di fiducia ai sensi dell'art. 80, trattandosi di difensore d'ufficio di soggetti legittimamente ammessi al patrocinio a spese dello Stato per i quali è dunque inutile esperire le procedure di recupero dei crediti professionali (come dichiarato espressamente dal difensore) e che pertanto ai sensi dell'art. 116 D.P.R. citato, sussistono i presupposti per la liquidazione, a meno di non ritenere incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza le norme citate soprattutto in relazione all'art. 117 stesso D.P.R. che, viceversa, consente la liquidazione al difensore d'ufficio dell'imputato o dell'imputato irreperibili, non potendosi giustificare tale diversità di trattamento per la sola circostanza che, essendo irreperibili, non possono nominare un difensore di fiducia, essendo lasciata alla libera esplicazione della volontà dei soggetti richiedenti la facoltà di nominare un difensore di fiducia ed essendo il difensore d'ufficio obbligato all'adempimento del mandato, conferitogli espressamente dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 97 c.p.p.;
- ritenuto pertanto che la richiesta di liquidazione debba essere accolta;
- Visti gli artt. 1 e 12 legge 30 luglio 1990 n° 217, 1 e segg. D.M. 5.10.1994 n°585, 82, 116 D.P.R. 30.5.2002 n° 115,

LIQUIDA

- in favore dell'Avv. Carlo Murtas la complessiva somma di euro 400,00,

oltre al 10% per spese, più IVA e CPA.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Cagliari, 1.8.2003

Il Giudice

(E. Ferrarese)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Cagliari, 118/103

Il Collaboratore di cancelleria

